



LEGGE 25 giugno 1975, n. 13 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in pari data).

Legge per un nuovo stanziamento di L. 500.000.000 per la concessione di prestiti per la costruzione, il restauro e l'adeguamento di case di civile abitazione e che apporta modifiche alla legge 6 settembre 1963 n. 35.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 1975.

Art. 1

Per favorire ulteriormente l'incremento edilizio ed urbano, è autorizzata una nuova apertura di credito di lire 500.000.000 presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, per la concessione di prestiti per la costruzione, il restauro e l'adeguamento di case di civile abitazione, da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1975.

Art. 2

La concessione di prestiti in favore di coloro che ne faranno richiesta - entro i limiti della somma di lire 500.000.000 di cui al precedente articolo 1 - sarà effettuata secondo il disciplinare contenuto nella legge 6 settembre 1963 n. 35 e successive modificazioni.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 2 della legge richiamata è modificato come segue:

"Potranno altresì essere concessi prestiti anche a coloro che eseguiranno lavori di restauro e di adeguamento dell'unica casa di loro proprietà, purchè il preventivo globale non sia inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 5.000.000".

L'ultimo comma dell'art. 2 è modificato come segue:

"Non è ammessa la concessione di un secondo prestito alla stessa persona ed ai componenti la sua famiglia finchè restino conviventi di fatto nell'ambito dello stesso nucleo familiare".

Il comma a) dell'art. 5 della legge richiamata è modificato come segue: "In caso di costruzione da L. 6.000.000 a L. 15.000.000 il 40%".

Il primo comma dell'art. 6 è modificato come segue: "Qualora piu' cittadini si accordino per la costruzione in comune di edifici con un numero di appartamenti superiore a quattro, sarà concesso

un prestito massimo individuale, limitatamente ai titolari aventi i requisiti della legge 6 settembre 1963 n. 35, pari a L. 2.500.000".

Art. 4

La legge 17 gennaio 1972 n. 4 è abrogata.

Art. 5

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 1975-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Michele Righi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini